



Al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo 2014 e dal DPCM 29 settembre 2017 e conseguenti atti integrativi, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto e Statte, con riferimento all'esercizio dei camini delle aree di colata continua CCO1 dell'acciaieria n. 1 (CCO1/ACC1) e CCO2 dell'acciaieria n. 2 (CCO2/ACC2) (procedimento ID 90/12121) e dell'area CCO3 dell'acciaieria n. 2 (CCO3/ACC2) (procedimento ID 90/12645).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. (poi ArcelorMittal Italia S.p.A., ora Acciaierie d'Italia S.p.A. e nel seguito il Gestore) sito nei comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale del 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 194 del 13 luglio 2016 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante "Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13";

VISTA la nota del 30 novembre 2021, protocollo n. DIR 638/2021, acquisita in data 1° dicembre 2021 al protocollo n. MATTM/133771, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale ai fini della modifica del sistema di aspirazione delle emissioni in atmosfera in area colata continua dell'acciaieria n. 1 (CCO1/ACC1) e in area colata continua n. 2 dell'acciaieria n. 2 (CCO2/ACC2), a seguito di prescrizioni della ASL di Taranto (verbali di Prescrizione n. 268/2019 del 03/04/2019 (area CCO2/ACC2), n. 384/2019 del 22/05/2019 (area CCO1/ACC1));

VISTA la nota del 21 dicembre 2021, protocollo n. MATTM/143322, con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ora Direzione generale valutazioni ambientali, nel seguito Direzione Generale), ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA, identificandolo con codice ID 90/12121;

VISTA la nota del 13 aprile 2022, protocollo n. DIR 234/2022, acquisita il 14 aprile 2022 al protocollo n. MiTE/45955, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale ai fini della modifica del sistema di aspirazione delle emissioni in atmosfera in area colata continua n. 3 dell'acciaieria n. 2 (CCO3/ACC2), a seguito della prescrizione della ASL di Taranto (verbale di Prescrizione n. 117/PM del 13/04/2022 (area CCO3/ACC2));

VISTA la nota del 28 aprile 2022, protocollo n. MiTE/51493, con la quale la Direzione Generale ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA, identificandolo con codice ID 90/12645;

CONSIDERATO che gli interventi oggetto delle istanze sopra riportate scaturiscono da verbali di "Prescrizione in materia di igiene e sicurezza del lavoro", redatti dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL di Taranto e non già dalla vigente AIA;

VISTA la nota del 6 maggio 2020, protocollo n. MATTM/32213, con cui l'Autorità competente ha fornito chiarimenti in merito al procedimento di cui all'ID 90/10678 analogo a quello oggetto del presente provvedimento, specificando in particolare che la Commissione istruttoria AIA-CIPPC non potrà *"esprimersi su temi che esulano dagli ambiti propri di competenza ordinaria AIA"* né *"sulla rispondenza delle modifiche progettate alle esigenze di maggiore sicurezza dei lavoratori evidenziate dalla competente ASL"*;

VISTA la nota del 13 luglio 2022, protocollo n. CIPPC/1034, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/87769, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito PIC) relativo ai due procedimenti in oggetto ID 90/12121 e ID 90/12645;

VISTA la nota del 21 luglio 2022 protocollo n. 41849, acquisita il 22 luglio 2022 al protocollo n. MiTE/91789, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito ISPRA) ha trasmesso la tabella 50 che annulla e sostituisce la tabella 50 di cui alle pagine 46, 47 e 48 del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con DM 194 del 13 luglio 2016;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2020 n. 76, modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall'art. 51, comma 1, lett. g), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede la facoltà per le Amministrazioni procedenti, fino al 30 giugno 2023, di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria;

VISTA la nota del 29 luglio 2022, protocollo n. MiTE/94688, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020,

e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A., sito nei comuni di Taranto e Statte (TA);

VISTA la nota del 30 agosto 2022, protocollo n. Dir. 491/2022, acquisita in pari data al protocollo n. MiTE/104727, con la quale il Gestore ha trasmesso l'integrazione della tariffa relativa ai procedimenti ID 90/12121 e ID 90/12645;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi semplificata asincrona, trasmesso con nota del 3 ottobre 2022, protocollo n. MiTE/120730, dal quale emerge parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011 e successive modifiche, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. ubicato nei comuni di Taranto e Statte (TA), con sede legale in Viale Certosa, 239 20151 Milano (MI), alle condizioni di cui al Parere istruttorio conclusivo reso con nota del 13 luglio 2022, protocollo CIPPC/1034, e alla relativa modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo resa da ISPRA con nota del 21 luglio 2022 protocollo n. 41849;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito *internet* ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2022, protocollo interno n. MiTE.int./125788, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto di autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal DPCM 14 marzo 2014 e dal DPCM 29 settembre 2017, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico sito nei comuni di Taranto e Statte di Acciaierie d'Italia S.p.A., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in Viale Certosa, 239 - 20151 Milano (MI), è aggiornato con le modifiche di cui al parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 13 luglio 2022, protocollo n. CIPPC/1034 e alla relativa modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo, resa da ISPRA con nota del 21 luglio 2022 protocollo n. 41849.

2. Il parere istruttorio conclusivo e la modifica del Piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 del presente articolo, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché notificato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al Ministero dell'Interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, ai comuni di Taranto e di Statte e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2, comma 5.

On.  Pichetto Fratin